



NUOVA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

IL SINDACO

Visto il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, recante il nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli 22 – 26 e 27.

Visto il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, recante il Regolamento di Esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, modificato dal D.P.R. n. 610 del 16 settembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

RENDE NOTA

l'entrata in vigore, della nuova disciplina dei passi carrabili – accessi ed aree laterali idonee allo stazionamento di uno o più veicoli, che si riporta di seguito, per conoscenza della cittadinanza:

NUOVI PASSI CARRABILI

Le domande dirette a conseguire le autorizzazioni a stabilire nuovi passi carrabili, redatte in bollo (da Euro 14,62) e corredate dalla relativa documentazione e dall'impegno del richiedente a sostenere le spese di rimborso del cartello segnaletico di cui alla figura II 78 art. 120 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada ed inoltre delle eventuali spese di sopralluogo e/o istruttoria da sostenersi da parte dell'Ente proprietario della strada, qualora gli stessi siano ricadenti su strade provinciali correnti all'interno di centri abitati, devono essere presentate all'ufficio tecnico comunale.

Le autorizzazioni, che vengono rilasciate nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche, del Codice della Strada e relativi Regolamento di Esecuzione e dell'eventuale Nulla-Osta dell'Ente Provinciale, se necessario, indicano la durata, che non potrà eccedere gli anni ventinove.

Le autorizzazioni sono rinnovabili alla loro scadenza.

I passi carrabili sono individuati esclusivamente dal segnale di cui alla figura II 78 art. 120 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, fornito da questa Amministrazione, previo pagamento della somma per rimborso spese, all'atto del rilascio delle autorizzazioni stesse.

PASSI CARRABILI ESISTENTI

I passi carrabili già esistenti devono essere regolarizzati in conformità alla nuova normativa, previa presentazione di apposita richiesta, entro il 31 dicembre 2009.

SANZIONI

È vietato aprire nuovi passi carrabili, trasformare, variare l'uso o mantenere in esercizio passi carrabili preesistenti senza autorizzazione rilasciata dal Comune.

I trasgressori, salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 155,00 a Euro 624,00.

Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico del trasgressore ed a proprie spese.

Il competente ufficio tecnico comunale è a disposizione durante l'orario di ricevimento al pubblico per fornire copia fac-simile della domanda e ogni eventuale ulteriore chiarimento in merito.